

Comune di Chieri (Torino)

**Modifiche allo Statuto Comunale approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 22.12.2010.**

(omissis)

Art. 4

Principi, finalità e compiti

(omissis)

2.bis. Il Comune assicura il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo alla risorsa.

(omissis)

Art. 36 bis

Servizio idrico

1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.
2. In osservanza della legge, la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione è pubblica e inalienabile; la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, sono attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.
3. Il Comune assicura ai propri cittadini la disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.

(omissis)